



Viale Carlo Levi 6/I 75100 Matera - Tel +39 0835.244111 - Fax +39 0835.258000
urp@alsia.it - PEC: alsia@postecert.it - C.F. 00627370778 -

Lavori di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica del costituendo polo delle agrobiotecnologie di Pantanello in agro di Bernalda. Importo appalto Euro 2.871.728,38 (di cui Euro 2.680.310,97 per esecuzione lavori, Euro 115.202,37 per oneri sicurezza ed Euro 76.215,04 per progettazione esecutiva). CUP: D84B15000170002- CIG: 6635968E04

VERBALE DI GARA PER APPALTO A PROCEDURA APERTA DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI

[art.53, comma 2, lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163]

**NONA SEDUTA PUBBLICA DI GARA
ESAME DOMANDE DI RIAMMISSIONE**

Premesso:

- che la Commissione di gara, rispettivamente in data 07/06/2016, 09/06/2016, 10/06/2016, 11/06/2016, 13/06/2016, 14/06/2016, 24/06/2016, 27/06/2016, ha esperito n. 8 sedute pubbliche di gara e in data 14/06/2016, 16/06/2016, 17/06/2016, 20/06/2016, 21/06/2016, 24/06/2016 ha esperito n. 6 sedute riservate;
- che di ognuna delle suddette sedute, la Commissione ha redatto apposito Verbale ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 163/2006;
- che, nella seduta del 27/06/2016, al termine delle operazioni, ha redatto la graduatoria finale delle offerte per i n. 22 plichi rimasti in gara ed ha proclamato aggiudicatario provvisorio il concorrente che si è posizionato primo in graduatoria;
- che, al fine di porre in essere gli adempimenti consequenziali (verifica requisiti ex art. 48 comma 2 D.Lgs. 163/2006 nei confronti del primo e del secondo classificato e dei requisiti di ordine morale ex art. 38 D.Lgs. 163/2006, procedimento di verifica offerte anomale, pubblicazioni), con Determinazione dell'Area Tecnica n. 2016/E/00011 del 30/06/2016, si prendeva atto dei Verbali di gara, dell'aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti del concorrente "Alfa Impianti s.r.l.- S.S. 101 Km. 22,245- 73044 Galatone (LE)" e della graduatoria finale;
- che, nel contempo, pervenivano all'ALSIA, da parte di concorrenti esclusi, istanze di riammissione in gara;
- che, al fine di fornire in seduta pubblica, riscontro alle precitate richieste veniva inserito sul sito dell'ALSIA, alla pagina elettronica <http://www.alsia.it/> alla sezione "bandi, avvisi e concorsi", apposito avviso ai concorrenti circa la data e l'ora prestabilita per l'inizio della nona seduta pubblica di gara (ore 10,00 del 07/07/2016);

tanto premesso, l'anno duemilasedici addì 7 del mese di luglio (07/07/2016) alle ore 10,30 nella sede dell'A.L.S.I.A. in Viale Carlo Levi n. 6/i, al 2° piano nel salone dell'Area Tecnica, si è riunita nuovamente la Commissione di Gara, designata con l'innanzi citata Determinazione Dirigenziale Area Tecnica n. 2016/E/00009 del 31/05/2016 e così composta:

Ing. Vincenzo CAPECE.....	Presidente
Avv. Lucrezia GUIDA.....	Componente
Dott. Geom. Alfredo MARINO.....	Componente
Ing. Vincenzo RAGAZZO	Segretario verbalizzante

Per procedere alla disamina delle richieste di riammissione in gara, ad oggi pervenute all'ALSIA, da parte dei concorrenti esclusi.

Si dà atto che sono presenti, in rappresentanza dei concorrenti a fianco di ciascuno indicati:

<i>Plico n.</i>	<i>Nominativo</i>	<i>Ditta/ATI rappresentata</i>	<i>estremi doc. riconoscimento e titolo di rappresentanza</i>
9	Tretola Gianluca Cillo Alberto	COMI s.r.l.	Delegato. -C.I. n. AR0800283 comune Salerno (SA) Progettista. -C.I. n. AS9821228 comune Pellezzano (SA)
12	Fusco M. Felice	GENERAL APPALTI s.r.l.	Legale rappresentante. -C.I. n. AS2963147 Comune di Policoro (MT).

Il presidente procede preliminarmente ad una puntuale illustrazione del "soccorso istruttorio" facendo particolare riferimento anche alla giurisprudenza più qualificata quale p.e. Sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 9 del 25/02/2014. Successivamente si passa alla disamina delle singole richieste di riammissione, pervenendo alle determinazioni di seguito riportate.

PLICO N. 14: Istanza di riammissione inoltrata con nota PEC del 28/06/2016 (prot. ALSIA n.6598 del 28/06/2016).

I professionisti, a pag. 2 del Modello "L", allegato alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarano e si impegnano a voler partecipare alla gara in ATP di tipo "misto". Da quanto riportato nel c.d. allegato "E", risulta che il mandatario è privo dei requisiti di cui alla categoria IB.11, posseduto dal mandante "Studio Energia s.r.l.", in persona dell'Ing. Pirone, e, in generale, stando ai modelli "E" redatti dai singoli professionisti, risulta il possesso dei seguenti requisiti:

<i>requisiti richiesti</i>		<i>Requisiti posseduti dichiarati</i>		
<i>categorie</i>	<i>classi</i>	<i>Capogruppo PRO.MA. (De santis)</i>	<i>Mandante (F.Pasquale)</i>	<i>Mandante Studio Energia (C.Pirone)</i>
IA.01	III/a	655.083,90	0	0
IA.02	III/b	1.066.615,72	0	0
IA.03	III/c	2.086.141,16	0	0
S.03	I/g	1.641.388,56	0	0
IB.11	I/b		0	2.503.944,97
E.20	I/C	6.380.613,38	0	0

La Commissione, dall'esame di quanto innanzi, nel Verbale n. IV del 11/06/2016, decideva per l'esclusione adducendo la seguente motivazione: <<... PLICO n.14: buste [A), B), C)] tutte regolari e documentazione, contenuta in busta A), completa e regolare. PASSOE presente, non conforme, perché il "progettista" è indicato in altro PASSOE. Inviata PEC con invito a regolarizzare. ESCLUSO perché i progettisti dichiarano espressamente di voler formare un ATP mista, ma nell'ambito di ognuna delle subcategorie in cui è suddiviso l'appalto, non hanno i requisiti per farlo...>>. Della esclusione è stata data comunicazione al concorrente, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 con nota PEC prot. 6343 del 20/06/2016.

Il Consorzio Ganosis, con nota PEC del 28/06/2016 (prot. ALSIA n.6598 del 28/06/2016), contesta l'illegittimità (a suo dire) del provvedimento di esclusione spiegando, al punto 4), che <<...l'ATP di cui trattasi si inquadra: -nell'ambito della categoria dei raggruppamenti di tipo verticale, PRO.MA s.r.l. Studio Energia e l'Arch. F. Pasquale, per quanto riguarda l'intero appalto; -nell'ambito della categoria dei raggruppamenti orizzontali, con riferimento invece alla sola prestazione principale (E.20) che verrà eseguita da due dei tre componenti riuniti nel raggruppamento (PRO.MA. s.r.l. mandataria e l'arch. F. Pasquale mandante). Ne

consegue che l'ATP è di tipo misto... >>, pretendendo, di conseguenza, il riconoscimento della legittimità di una siffatta ATP di tipo misto. Invero, dal combinato disposto della lettera a) di pag. 18 del Disciplinare di gara e delle disposizioni di cui al comma 7 art. 261 del DPR 207/2010, dovrebbe invece verificarsi quanto indicato nel Verbale della prima seduta pubblica di gara che testualmente si riporta: *".... in ordine ai Raggruppamenti Temporanei dei Progettisti, quanto riportato alla lettera a) di Pag. 18 del Disciplinare di gara, che così testualmente recita: <<a) la percentuale minima dei requisiti tecnici che deve possedere la mandataria dei raggruppamenti temporanei dei progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, nella misura minima pari al 60% (sessanta per cento) di quanto stabilito>>, per effetto dello specifico riferimento all'articolo 261, comma 7, del Regolamento, ivi contenuto, è da intendere riferito ai soli raggruppamenti di tipo orizzontale o misto e non anche a quelli verticali. Ciò, sia per quanto chiarito da ANAC con Parere Precontenzioso n. 122 del 06/06/2014 che per comodità si riporta "... AVCP ha già chiarito in via interpretativa che la disposizione dell'art. 261, settimo comma, del Regolamento, riguardante il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, si applica soltanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), mentre nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire (così A.V.C.P. determinazione 10 ottobre 2012 n. 4)", che per quanto stabilito da costante giurisprudenza amministrativa (una per tutte: sentenza TAR Veneto n. 1172 del 19 agosto 2014) secondo la quale "...le disposizioni contenute nell'articolo 261, comma 7, del Regolamento prescrivono specifiche maggioranze percentuali ai soli raggruppamenti orizzontali (ovvero, se misti, al solo sub-raggruppamento orizzontale)...". In merito alle mandanti giova tener presente quanto disposto al comma 7 dell'art. 261 del DPR 207/2010, ovvero che "...la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti..". Di conseguenza, da quanto innanzi e da quanto dettato dall'art. 261 comma 7 del DPR 207/2010, per i raggruppamenti di tipo orizzontale o misto: la mandataria deve presentare requisiti minimi in misura non superiore al 60% e le mandanti in misura complessiva non inferiore al 40%."* In sostanza, per le categorie per le quali l'ATP è da ritenere orizzontale si deve verificare che **la mandataria deve presentare requisiti minimi in misura non inferiore al 60% e le mandanti in misura complessiva non inferiore al 40%**. Ciò, però, non sussiste nel caso di specie, per cui la Commissione conferma l'esclusione già pronunciata. Infatti, anche a voler considerare quanto evidenziato dall'impresa, secondo la quale, l'ATP tra i professionisti è mista perchè sarebbe da considerare "orizzontale" la categoria principale (E.20) in cui opererebbe la mandataria e la giovane professionista, mentre sarebbero "verticali" in tutte le altre categorie, si dovrebbe verificare che, nell'ambito di tale categoria principale, le mandanti presentino **requisiti minimi in misura complessiva non inferiore al 40%**. **Cosa che non è verificata nel caso di specie, come si rileva dal sinottico innanzi riportato.**

PLICO n.28: istanza di riammissione pervenuta con nota PEC del 27/06/2016 (prot. ALSIA n. 6581 del 28/06/2016)

Esclusione comminata nel Verbale n. IV del 11/06/2016, perché il "progettista" dichiara di avere, nella categoria "IA.03-impianti", requisiti (di importo pari a euro 409.729,13) inferiori al requisito minimo richiesto dal bando di gara (euro 450.850,00).

Il concorrente, Sin.te.si. Consorzio Stabile S.c. a r.l., con la precitata nota PEC ha dichiarato che *<<..per mero errore di digitazione, nell'allegato 1 al rigo totale è stato dichiarato l'importo di Euro 409.729,13 mentre quello effettivo risulta essere pari a Euro 461.333,91 in quanto l'importo relativo alle prestazioni professionali della categoria "IA.03 -impianti" inerenti i lavori di "restauro conservativo di un immobile denominato palazzo biscotti" ammontano ad Euro 79.391,97 e non ad Euro 27.787,91 come indicato. A comprova e conferma di quanto sopra, si allega copia del certificato di avvenuto espletamento delle prestazioni professionali di che trattasi. Si chiede pertanto, anche in sede di autotutela, la riammissione dello scrivente alla procedura di gara in oggetto in quanto si ribadisce il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione....>>*. Invero, anche nel c.d. "modello E", avente ad oggetto "Dichiarazioni Generali di qualificazione del progettista", l'autocertificazione ivi contenuta (rilasciata ai sensi del DPR 445/2000) riporta lo stesso importo di Euro 409.729,13.

La Commissione, alla luce di quanto innanzi, considerando che la richiesta del concorrente ricada nella fattispecie dell'integrazione documentale e/o soccorso istruttorio di cui all'art. 46, co. 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ribadisce l'esclusione perché ritiene che una tale procedura non sia applicabile al caso in esame. E ciò in quanto, la Commissione nell'aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ritiene che nelle gare pubbliche l'errore da considerare suscettibile di correzioni è quello che si estrinseca in una inesattezza o in una svista accidentale, riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto. Il rimedio del

soccorso istruttorio e quindi dell'integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire a omessa dichiarazione o produzione di documenti richiesti a pena esclusione, in quanto ciò si tradurrebbe in una violazione del termine massimo di presentazione dell'offerta e quindi del principio di par condicio dei concorrenti. Pertanto, i requisiti devono essere riportati e dichiarati entro il termine previsto dal bando, perché altrimenti si consentirebbe (permettendo al singolo concorrente di colmare una lacuna iniziale) di aggiustare il tiro e modificare la propria partecipazione alla gara. Nel caso di specie certamente non poteva la Commissione ritenere di trovarsi di fronte ad un errore formale e quindi riconoscibile in quanto il requisito richiesto era ben indicato in più parti della dichiarazione sottoscritta.

Quanto innanzi, inoltre, appare assolutamente in linea con quanto stabilito dal Consiglio di Stato nell'Adunanza Plenaria n. 9 del 25/02/2014, che di seguito si riporta nella parte che interessa:

<<...il "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, co. 1, del medesimo codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali.>>

PLICO N. 25: istanza di riammissione pervenuta con nota PEC del 07/07/2016 (prot. ALSIA n. 6959 del 07/07/2016).

Il concorrente è stato escluso perché all'interno della Busta B) -Offerta Tecnica è stato inserito l'elemento temporale (offerta tempi di esecuzione dei lavori e di progettazione), che invece doveva essere contenuto nella Busta C)-Offerta economica e temporale, come prescritto nel Disciplinare di gara alla pag.35 – primo cpv. del paragrafo 10 –Contenuto della Busta B- Offerta tecnica- organizzativa. Della esclusione è stata data comunicazione al concorrente, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 con nota PEC prot. 6646 del 29/06/2016.

Il concorrente chiede di essere riammesso alla gara perché, a suo dire, l'aver inserito l'elemento temporale (offerta tempo esecuzione lavori e tempo redazione progettazione esecutiva) nella busta B) dell'offerta tecnica non rende possibile la violazione della regola di segretezza.

La Commissione conferma l'esclusione già disposta in quanto, per le motivazioni già evidenziate nel relativo Verbale di gara (verbale VI seduta riservata del 24/06/2016 e verbale VIII seduta pubblica del 27/06/2016), che si riportano testualmente : *<<...la conoscenza preventiva delle condizioni suscettive di automatica ponderazione consentirebbe di modulare il giudizio sull'offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti e tale possibilità, anche se remota ed eventuale, per il solo fatto di esistere inficerebbe la regolarità della procedura (Cfr. Cons.di St. sez V del 7/1/2013 n.10; 21 marzo 2011 n.1734). Da ciò ne deriva che, "... in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere evitato che un'eventuale conoscenza degli elementi di valutazione di carattere automatico (quale appunto , nella fattispecie, il prezzo ed il tempo) possa influenzare la valutazione degli elementi discrezionali (Cons. di St. Ad. Pl. 26/7/2012 n.30 e recentemente TAR Puglia sez. I 02/09/2014 n.1053)". Alla luce di tali parametri va interpretata la dicitura del disciplinare di gara che a pag. 35 (paragrafo 10 –Contenuto della Busta B- Offerta tecnica- organizzativa), al I cpv, prescrive:".....l'elenco deve essere corredato dalle relative specifiche tecniche senza però indicarne prezzi e tempi in quanto questi devono essere **esclusivamente** specificati nella Busta C- Offerta economica e temporale". A nulla vale, quindi, discettare se detti elementi, inseriti nell'offerta tecnica, possano essere in grado di violare la segretezza dell'offerta economica, poiché tale valutazione è stata già compiuta dalla Stazione Appaltante ed inserita quindi nella lex specialis a cui i concorrenti devono attenersi. E' chiara la volontà della S.A. di separare la valutazione degli elementi tecnici da quella degli elementi economico-temporali. L'elemento temporale, doveva essere inserito nella busta C), e solo in questa, proprio per evitare di essere manifestato al seggio di gara, prima della formale apertura della busta contenente l'offerta economica.>>*

PLICO n.2: istanza di riammissione pervenuta con nota PEC del 24/06/2016 (prot. ALSIA n. 6544 del 27/06/2016).

Con riferimento alla richiesta di riammissione della E.CO.RES. s.r.l., si rileva preliminarmente che erra la società in questione (cfr pag. 2/4 secondo capoverso) nel ritenere che, nel caso di specie, debba trovare applicazione l'art. 275 del DPR 207/2010, in quanto la norma a cui far riferimento è inconfutabilmente quella

decretata dal precedente art. 261 (avente ad oggetto "disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria ") il quale, al comma 7, così testualmente recita:

<<7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito>>. Di conseguenza, dal combinato disposto di tale comma 7 e di quanto previsto alla lettera a) di pag. 18 del Disciplinare di gara secondo cui "a) la percentuale minima dei requisiti tecnici che deve possedere la mandataria dei raggruppamenti temporanei dei progettisti è fissata, ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'art. 261 comma 7 del Regolamento, nella misura minima pari al 60% (sessanta per cento) di quanto stabilito", emerge che nel caso che ci occupa doveva essere autocertificato il possesso dei requisiti:

- a) In misura almeno pari al 60% per il mandataria;
- b) In misura, cumulativa, pari ad almeno il 40% per i mandanti.

Invece, nell'apposito modello "E" avente ad oggetto "Dichiarazioni Generali di qualificazione del progettista", l'autocertificazione ivi contenuta (rilasciata ai sensi del DPR 445/2000) riporta:

requisiti richiesti		Requisiti posseduti autocertificati				
categorie	classif.	Capogruppo (F.Mastellone)	Mandante (V.Gaudio)	Mandante (L.D'Agostino)	Mandante (G.La Marca)	Mandante (M. Milo)
IA.01	III/a	1.060.772,89	31.049,85	31.049,85	31.049,85	0
IA.02	III/b	999.034,40	45.199,70	45.199,70	45.199,70	0
IA.03	III/c	1.393.156,57	58.575,40	58.575,40	58.575,40	0
S.03	I/g	3.593.490,40	15.610,14	15.610,14	15.610,14	0
IB.11	I/b	298.186,19	0	0	0	0
E.20	I/C	4.851.952,65	196.367,60	196.367,60	196.367,60	0

e, quindi, emerge inconfutabilmente che da quanto dichiarato dai professionisti nei modelli "E" dal titolo "DICHIARAZIONI GENERALI E DI QUALIFICAZIONE DEL PROGETTISTA" (costituenti l'elemento essenziale ai fini della qualificazione dei professionisti in quanto, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000) risulta che la percentuale complessiva dei requisiti dichiarati dalle mandanti è inferiore al 40% (39%).

Di conseguenza la Commissione ribadisce l'esclusione a suo tempo comminata nel verbale n. IV del 11/06/2016 e nel n. VIII del 27/06/2016 in quanto i progettisti hanno dichiarato formalmente di voler costituire una ATP di tipo misto ma le mandanti dichiarano requisiti insufficienti a coprire il 40% in ognuna delle categorie in cui si vuol essere "orizzontali", a nulla rilevando, a tal fine, i servizi elencati in apposito "elenco" allegato alla documentazione di gara, in quanto trattasi di documento non reso nella forma della autocertificazione, fra l'altro non sanabile nella "forma omessa" (a mezzo di eventuale soccorso istruttorio) secondo quanto deciso dal Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 9 del 25/02/2014, che di seguito si riporta nella parte che interessa:

<<...il "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, co. 1, del medesimo codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali.>>

PLICO N. 19: istanza di riammissione pervenuta con nota PEC del 21/06/2016 (prot. ALSIA n. 6434 del 22/06/2016).

Esclusione comminata nel Verbale n. IV del 11/06/2016, perché il "progettista" dichiara di avere, nella categoria "IA.02-impianti" e "IA.03-impianti", rispettivamente, importi (Euro 245.379,99 e Euro 347.690,00) inferiori al requisito minimo richiesto dal bando di gara (Euro 347.690,00 e Euro 450.850,00).

Con la predetta istanza di riammissione il concorrente ATI Saulle Impianti srl (capogruppo) e Di Gregorio snc (mandante), dichiara che nel modello "E" della capogruppo del costituendo ATP tra professionisti <<.....è stato commesso un errore di carattere meramente formale dal momento che non è stato riportato per intero l'elenco completo di tutti i requisiti posseduti dal capogruppo stesso>> e che <<..non trattasi di errore sostanziale in quanto i requisiti di cui se ne è dichiarato il possesso sono verificabili dalla stazione appaltante...>>, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 163/06 (c.d. soccorso istruttorio).

In merito la Commissione nell'aderire al costante orientamento giurisprudenziale, ritiene che nelle gare pubbliche l'errore da considerare suscettibile di correzioni è quello che si estrinseca in una inesattezza o in una svista accidentale, riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto. Il rimedio del soccorso istruttorio e quindi dell'integrazione documentale non può essere utilizzato per supplire a omessa dichiarazione o produzione di documenti richiesti a pena esclusione, in quanto ciò si tradurrebbe in una violazione del termine massimo di presentazione dell'offerta e quindi del principio di par condicio dei concorrenti. Pertanto, i requisiti della Capogruppo devono essere riportati e dichiarati entro il termine previsto dal bando, perché altrimenti si consentirebbe, consentendole di colmare una lacuna iniziale, di aggiustare il tiro e modificare la propria partecipazione alla gara. Nel caso di specie certamente non poteva la Commissione ritenere di trovarsi di fronte ad un errore formale e quindi riconoscibile in quanto il requisito richiesto non era indicato né desumibile dalla dichiarazione sottoscritta.

Pertanto la Commissione ribadisce la esclusione a suo tempo comminata.

PLICO N. 9: istanza di riammissione pervenuta con nota PEC del 21/06/2016 (prot. ALSIA n. 6434 del 22/06/2016).

Come riportato nel Verbale n. VIII del 27/06/2016, in fase di apertura delle cosiddette buste "C"-Offerta economica è stata portata all'attenzione della Commissione specifica istanza di riammissione in gara inoltrata dalla COMI s.r.l., con nota fax acquisita al prot. ALSIA col n. 6577 del 27/06/2016 (poi inoltrata con PEC acquisita al n. 6582 del 28/06/2016). Per ragioni di brevità, la Commissione dopo apposita sospensione della seduta, alla ripresa della stessa, si era limitata a specificare di confermare l'esclusione del concorrente COMI s.r.l. per i motivi già espressi del verbale n. IV del 11/06/2016".

A tal proposito, la Commissione ritiene opportuno cogliere l'occasione della seduta odierna per precisare quanto segue in ordine alla predetta istanza di riammissione della COMI s.r.l..

Si premette che nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione, i tecnici dichiarano ai sensi del DPR 445/2000, di impegnarsi a riunirsi in un RTP di tipo misto e dichiarano altresì, nella medesima "dichiarazione di impegno a costituire RTP", che i servizi di cui alla classe III categoria B (impianti - IA.02), saranno eseguiti esclusivamente dai mandanti (Ing. Iannello e Ing. Carotenuto; e, pertanto, per tale servizio l'ATP deve essere considerata verticale), i quali, però, nei rispettivi modelli "E" dichiarano di possedere requisiti di entità (complessiva) inferiori a quelli richiesti dal bando. In particolare in ordine al citato servizio i tecnici dichiarano di possedere requisiti in misura complessiva di Euro 286.773,07 mentre il bando di gara prevedeva requisiti minimi in misura non inferiore a Euro 347.690,00. Tale carenza di requisiti sembra condivisa anche dal concorrente che, al secondo cpv di pag. 2 della citata istanza di riammissione, dà atto di tale incongruenza.

Però, nel terzo cpv, lo stesso concorrente dichiara di ritenere una siffatta incongruenza come non bastevole ai fini dell'esclusione censurando la decisione della S.A. per il presunto mancato "soccorso istruttorio" di cui all'art. 46 del D.Lgs. 163/2006. A tal proposito la Commissione rileva che la citata "carenza" non rientra nella fattispecie del cosiddetto "soccorso istruttorio" per quanto evidenziato nella Sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 9 del 25/02/2014, che di seguito si riporta nella parte che interessa:

<<....il "potere di soccorso" sancito dall'art. 46, co. 1, del medesimo codice (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) - sostanziandosi unicamente nel dovere della stazione appaltante di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di completarli ma solo in relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione, chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi, fornire interpretazioni di clausole ambigue nel

rispetto della par condicio dei concorrenti - non consente la produzione tardiva del documento o della dichiarazione mancante o la sanatoria della forma omessa, ove tali adempimenti siano previsti a pena di esclusione dal codice dei contratti pubblici, dal regolamento di esecuzione e dalle leggi statali.>>. Di conseguenza, si conferma l'esclusione.


Alle **ore 12:30** la Commissione dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Vincenzo CAPECE


I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Avv. Lucrezia GUIDA


Dott. Geom. Alfredo MARINO


IL SEGRETARIO
VERBALIZZANTE
Ing. Vincenzo RAGAZZO

